Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 18 luglio 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1965, n. **1720.**

Approvazione dello statuto dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, sulla organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, concernente il rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Viste le deliberazioni n. 1793, n. 2609, n. 2879, n. 3077 e n. 3345 del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, rispettivamente in data 6 novembre 1964, 25 maggio 1965, 26 luglio 1965, 30 settembre 1965 e 26 novembre 1965 concernenti lo statuto dell'Ente;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'allegato statuto dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, ente di diritto pubblico, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1966
Atti del Governo, registro n. 204, *foglio n.* 44. — VILLA

Art. 1.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL), istituito con legge 6 dicembre 1962, n. 1643, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 12 dicembre 1962, n. 316, è un ente avente personalità giuridica di diritto pubblico, ed ha per scopo di esercitare nel territorio nazionale con criteri di economicità l'attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta, salvo quanto stabilito dai numeri 5), 6) e 8) dell'art. 4 della legge istitutiva.

Esso ha sede in Roma; è sottoposto alla vigilanza del Ministro per l'industria e il commercio e svolge le proprie attività secondo le direttive di un Comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Ministro, e composto dei Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici, per le partecipazioni statali, per l'agricoltura e foreste e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Sono applicabili all'Ente nazionale, per il controllo della Corte dei conti, le disposizioni di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 2.

L'Ente nazionale, ai fini di generale interesse, provvede alla utilizzazione coordinata e al potenziamento degli impianti, allo scopo di assicurare con minimi costi di gestione una disponibilità di energia elettrica adeguata per quantità e prezzo alle esigenze di equilibrato sviluppo economico del Paese.

Art. 3.

Sono organi dell'Ente nazionale:

1) il presidente;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Collegio dei revisori.

Art. 4.

Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell'Ente dinanzi ai terzi ed a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria, con facoltà di conferire le necessarie procure;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, previa formulazione di apposito ordine del giorno, e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate;

c) esercita un generale potere di vigilanza e coordinamento sulla amministrazione dell'Ente;

d) può delegare, sentito il Consiglio di amministrazione, al vice presidente ed ai singoli consiglieri, con riguardo alla loro rispettiva competenza, compiti di carattere permanente o la trattazione di affari specifici;

e) sottoscrive con firma unica gli atti e documenti dell'Ente;

f) ha il potere di compiere gli atti di amministrazione e di gestione non espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio;

g) autorizza l'assunzione del personale di qualsiasi grado e qualifica, ad eccezione di quello direttivo di cui al n. 8 del successivo art. 6 per il quale provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio.

Il presidente, in caso di assenza o impedimento, delega al vice presidente la rappresentanza dell'Ente, compresa la facoltà di convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente che lo presiede, e da otto consiglieri, a uno dei quali è conferita la qualifica di vice presidente.

Il presidente, il vice presidente e gli altri componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, e durano in carica cinque anni. Con le stesse modalità, per il rimanente periodo del mandato in corso, si provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione cessati dalla carica per qualsiasi motivo.

Le incompatibilità per la carica di componente del Consiglio di amministrazione sono quelle previste dall'art. 3, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è preposto alla gestione dell'Ente ed inoltre:

1) attua i programmi approvati dal Comitato di Ministri in conformità delle direttive del Comitato stesso;

2) delibera sui programmi da sottoporre all'approvazione del Comitato di Ministri, formando il piano per il finanziamento degli stessi;

3) delibera il bilancio preventivo almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, nonchè le successive variazioni;

4) delibera entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e presenta al Ministro per l'industria e il commercio, anche agli effetti del comma ottavo dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il bilancio consuntivo, comprendente lo stato patrimoniale ed il conto economico, accompagnandolo con una sua relazione e con quella del Collegio dei revisori;

5) delibera sugli impegni di spesa che esso non deleghi ad altri organi od uffici;

6) delibera la emissione di obbligazioni;

7) delibera sulle eventuali concessioni, di cui al n. 5 dell'art. 4 della legge istitutiva, agli Enti che ne abbiano fatto richiesta;

8) delibera sulla nomina e sulla cessazione dal servizio del direttore generale e del personale direttivo (Direttori e vice direttori centrali, direttori e vice direttori di compartimento, direttori di distretto, di settore e di centro e dirigenti con funzioni analoghe o equipollenti) nonchè, su proposta del direttore generale, sulle promozioni e sulle misure disciplinari relative al suddetto personale;

9) delibera gli atti generali riguardanti le modalità di assunzione e la posizione normativa ed economica del personale;

10) delibera la strutturazione e la regolamentazione tecnica e amministrativa dei vari servizi, nonchè la istituzione e la soppressione delle sedi nell'ambito dell'organizzazione territoriale dell'Ente;

11) formula proposte sulla politica tariffaria da presentare al Comitato dei Ministri;

12) delibera sui contratti di fornitura o di acquisto di energia elettrica aventi caratteristiche non regolate dalle norme in vigore;

13) delibera gli atti relativi alle conferenze periodiche previste dall'art. 3, n. 7, della legge istitutiva dell'Ente, in relazione alle modalità stabilite dal Ministro per l'industria ed il commercio;

14) delibera sugli acquisti, permute ed alienazioni di beni immobili e sulle locazioni ultranovennali, nonchè su quelle il cui canone annuo superi la misura da determinarsi dallo stesso Consiglio, con facoltà di delega ad altri organi ed uffici;

15) delibera sulle cancellazioni, riduzioni e postergazioni di ipoteche che non abbiano a fronte un completo corrispettivo;

16) delibera sulle liti attive e passive e sulle transazioni di valore superiore alla misura da determinarsi dallo stesso Consiglio o di valore indeterminato;

17) delibera sull'assunzione di mutui o di prestiti di qualsiasi natura;

18) delibera sui regolamenti che disciplinano le forniture e gli appalti;

19) delibera, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri, sulla costituzione di società estere che abbiano come esclusivo oggetto l'attività di importazione ed esportazione dell'energia elettrica con l'Italia, o sulla partecipazione al loro capitale;

20) stabilisce le modalità per il ritiro dell'energia eccedente il fabbisogno prodotta dagli enti ed imprese diversi dall'Enel;

21) delibera in ordine alle richieste di costruzione di nuovi impianti avanzate a termini dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, dalle imprese esonerate di cui all'art. 4, n. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

22) delibera infine su ogni altra iniziativa che appaia utile per meglio rispondere ai compiti e alle finalità dell'Ente.

Il Consiglio può nominare Comitati tecnici o amministrativi chiamando a farne parte anche persone estranee all'Ente, determinandone le attribuzioni e gli eventuali compensi.

Art. 7.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando gli affari lo richiedano e, normalmente, una volta al mese; deve essere convocato altresì ove ne facciano richiesta almeno tre componenti.

Ciascun componente del Consiglio di amministrazione può chiedere al Presidente che determinati argomenti siano iscritti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei componenti e per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei componenti, compreso il Presidente. In caso di parità di voti nella deliberazione, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Ciascun componente del Consiglio ha diritto di fare constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.

Non sono consentite deliberazioni a voto segreto, a meno che non si tratti di argomenti riguardanti persone.

Art. 8.

Le funzioni di segretario delle adunanze del Consiglio sono tenute da un dirigente dell'Ente designato dal Consiglio stesso su proposta del presidente.

Nelle adunanze che il Consiglio deliberi di tenere riservate, le funzioni di segretario sono esercitate dal consigliere meno anziano di età.

Il segretario redige i verbali delle riunioni che, approvati nella stessa o in una successiva adunanza, vengono sottoscritti dal presidente e dal segretario medesimo. Una copia di ciascun verbale viene rimessa al Ministro per l'industria e il commercio.

I verbali sono raccolti in ordine cronologico e conservati nell'ufficio di segreteria del Consiglio.

Art. 9.

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati soltanto per un altro triennio. Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri. Due dei membri effettivi sono designati, rispettivamente, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per il bilancio.

Il presidente del Collegio dei revisori o uno dei componenti, delegato dallo stesso Presidente, assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Le incompatibilità per la carica di componente del Collegio dei revisori sono quelle previste dall'art. 3, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 10.

Il Collegio dei revisori, ai fini dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, esercita il controllo sulla regolarità degli atti di gestione dell'Ente, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabii, esamina il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa.

Il Collegio dei revisori attesta la veridicità del bilancio consuntivo e la rispondenza dei progetti di emissione delle obbligazioni alle finalità delle emissioni stesse.

Esso riferisce sull'azione di controllo al Ministro per l'industria ed il commercio e al Ministro per il tesoro.

Il Collegio esercita le sue funzioni anche durante i periodi di amministrazione straordinaria.

Art. 11.

L'organizzazione centrale dell'Ente si articola:

1) nella Direzione generale e dipendenti Direzioni centrali;

2) nei Servizi ed uffici costituiti con compiti speciali.

L'organizzazione territoriale si articola in compartimenti, distretti, esercizi distrettuali e zone.

Art. 12.

Il direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione con delibera soggetta all'approvazione del Comitato dei Ministri.

Egli partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso e delle disposizioni del presidente.

Presenta annualmente al Consiglio la propria relazione sullo esercizio e predispone lo schema dei bilanci.

Il direttore generale:

a) è preposto alle Direzioni centrali e compartimentali e agli altri uffici dell'Ente, di cui dirige, coordina e controlla l'attività, e ne risponde al Consiglio di amministrazione e al presidente;

b) è gerarchicamente preposto e sovraintende a tutto il personale dell'Ente; dà corso alle assunzioni, ai licenziamenti e a tutti gli altri provvedimenti di competenza del presidente, riguardanti il personale non direttivo;

c) compie gli atti non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione o del presidente ed esercita ogni altro potere ad esso conferito dal Consiglio di amministrazione medesimo;

d) stipula i contratti deliberati dal Consiglio di amministrazione e quelli rientranti nella propria competenza; svolge e definisce con pubbliche Amministrazioni, banche e privati, gli affari concernenti la gestione dell'Ente secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione;

e) rappresenta l'Ente per delega del Consiglio di amministrazione o del presidente nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, nonchè nelle controversie per l'applicazione dei contratti stessi e nelle relative conciliazioni;

f) consente cancellazioni, riduzioni e postergazioni di ipoteche accese a nome dell'Ente e cancellazioni totali o parziali di trascrizioni in favore dello stesso sempre che abbiano a fronte il completo corrispettivo;

g) dispone l'acquisto e la vendita di energia elettrica, sia in Italia che all'estero, secondo le direttive del Consiglio di amministrazione o del presidente;

h) conferisce a dirigenti e impiegati dell'Ente o a terzi procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti nell'interesse dell'Ente;

i) propone di volta in volta al presidente un direttore centrale che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento;

l) provvede ad emettere secondo le direttive del Consiglio di amministrazione o del presidente le disposizioni relative al coordinamento delle attività elettriche degli enti ed imprese diversi dall'Enel, nonchè a formulare le richieste di produzione di energia elettrica per conto dell'Enel agli stessi enti ed imprese, ai sensi degli articoli 11, 12 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

Art. 13.

I direttori centrali organizzano e dirigono il servizio di propria competenza secondo le direttive ad essi impartite dal direttore generale verso il quale rispondono dell'andamento del servizio stesso.

In particolare:

a) firmano la corrispondenza e gli atti dell'Ente riguardanti le Direzioni di loro competenza secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione;

b) eseguono le disposizioni del direttore generale compiendo le operazioni e gli atti relativi;

c) sovraintendono al personale dipendente e adottano nei confronti del medesimo i provvedimenti di competenza secondo quanto stabilito in materia dal Consiglio di amministrazione.

In base ad autorizzazione del presidente e secondo le istruzioni del direttore generale compete al direttore centrale del personale assumere e trasferire il personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione centrale e risolverne il rapporto di impiego o di lavoro;

d) esercitano ogni altra facoltà e potere attinenti alla gestione dell'Ente e ad essi attribuiti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

I direttori di compartimento, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, dirigono i servizi e gli uffici ed esercitano i poteri rappresentativi dell'Ente, rispondendone al direttore generale.

In particolare:

a) firmano la corrispondenza e gli atti dell'Ente, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione;

b) eseguono le disposizioni della Direzione generale compiendo le operazioni e gli atti relativi;

c) dirigono e gestiscono gli impianti, stabilimenti ed opifici dell'Ente e gli altri che siano loro affidati in esercizio, provvedendo altresì alla loro manutenzione; provvedono inoltre, in conformità delle disposizioni della Direzione generale, alle opere e agli adempimenti relativi alle nuove costruzioni;

d) stipulano i contratti di utenze di energia elettrica per qualsiasi uso con le modalità e i limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

e) stipulano altresì convenzioni per imposizioni di servitù di elettrodotto ed acquedotto ed altre servitù attive;

f) provvedono agli appalti relativi alla esecuzione di opere civili ed industriali, nonchè agli acquisti di macchinari, attrezzi e materiali nei limiti della esecuzione dei programmi dell'Ente, regolarmente approvati, e fino alla concorrenza dell'importo fissato dal Consiglio di amministrazione;

g) stipulano gli altri contratti per i quali siano stati delegati dal Consiglio di amministrazione o dal presidente, secondo le modalità all'uopo stabilite;

h) svolgono e definiscono con pubbliche amministrazioni, banche e privati gli affari concernenti le attività dell'Ente nei limiti di materia e di valore stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

i) sovraintendono al personale dipendente, adottando nei confronti del medesimo i provvedimenti di competenza, secondo quanto stabilito in materia dal Consiglio di amministrazione. Hanno inoltre la facoltà di assumere impiegati ed operai in base ad autorizzazione del presidente e di risolvere i rapporti individuali di lavoro, provvedendo alla liquidazione delle relative indennità;

l) hanno la rappresentanza processuale attiva e passiva dell'Ente in relazione agli affari di loro competenza e nell'ambito della circoscrizione territoriale in cui operano;

m) esercitano ogni altra facoltà e potere loro attribuiti dal Consiglio di amministrazione;

n) conferiscono ai dirigenti di zona procure speciali per il compimento degli atti inerenti al servizio delle zone di rispettiva competenza.

Art. 15.

I direttori di distretto e di esercizio distrettuale dirigono i servizi e gli uffici compresi nella circoscrizione di propria competenza.

In particolare:

a) firmano la corrispondenza dell'Ente secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione;

b) eseguono le disposizioni impartite dalla Direzione del compartimento;

c) gestiscono gli impianti assegnati in esercizio al distretto o all'esercizio distrettuale;

d) stipulano i contratti di utenza di energia elettrica per qualsiasi uso con le modalità e i limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

e) esercitano ogni altra facoltà e potere loro attribuiti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, i dirigenti di zona compiono gli atti d'interesse dell'Ente secondo i poteri loro conferiti con apposita procura dai direttori di compartimento; essi sono autorizzati a firmare con firma unica.

Art. 17.

Di fronte ai terzi gli atti muniti delle firme autorizzate in base al presente statuto si intendono compiuti in conformità alle deliberazioni ed approvazioni richieste dallo statuto stesso, senza che occorra darne particolare documentazione.

Art. 18.

Il patrimonio iniziale dell'Ente è costituito dai beni trasferiti al medesimo ai sensi della legge istitutiva.

L'esercizio finanziario ha inizio col 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti di gestione sono destinati a costituire un fondo di riserva per ammortizzare eventuali perdite di esercizio.

Art. 19.

L'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni, entro i limiti e secondo le modalità approvate di volta in volta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, rimborsabili in conformità dei relativi piani di ammortamento, eventualmente con clausole di anticipato riscatto totale o parziale.

Le obbligazioni devono portare la firma autografa o in facsimile del presidente, di un consigliere e del presidente del Collegio dei revisori, ovvero, nel caso di suo impedimento, di altro revisore. Le obbligazioni sono segnate con bollo secco dell'Ente recante la dicitura « Ente Nazionale per l'Energia Elettrica » e l'emblema nazionale. Le obbligazioni possono essere al portatore o nominative. E' ammesso il tramutamento dei titoli al portatore in nominativi e viceversa; le spese relative sono a carico del richiedente.

Alle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale o per conto del medesimo può essere accordata, in conformità della legge istitutiva, la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto dei Ministri per il tesoro e per le finanze su conforme parere del Consiglio dei Ministri.

Le obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alla quotazione di borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche Amministrazioni.

Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 10 per ogni titolo e sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta e tributo presenti e futuri a favore dello Stato e degli Enti locali.

Art. 20.

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale, collettiva e individuale; in sede giurisdizionale la competenza a conoscere le relative controversie è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria.

Con il rapporto d'impiego o di lavoro alle dipendenze dell'Ente è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria.

I dipendenti non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori e di sindaci di società ed enti di qualsiasi natura, salvo che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse dell'Ente o che si tratti di cariche in Società cooperative non aventi fini di lucro.

Ove esistano questi motivi di eccezione, è necessaria peraltro l'autorizzazione scritta del presidente. In ogni caso gli emolumenti percepiti dai funzionari ed impiegati per le suddette cariche debbono essere riversati all'Ente.

Art. 21.

Le eventuali modifiche al presente statuto sono deliberate dal Consiglio di amministrazione e approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e commercio sentito il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11 del decreto Presidenziale 15 dicembre 1962, n. 1670.

Il Ministro per l'industria e il commercio
LAMI STARNUTI

LEGGE 24 giugno 1966, n. 528.

Approvazione dell'atto 23 gennaio 1963, n. 2531, di repertorio dell'Intendenza di finanza di Treviso, relativo al mutamento di destinazione di una parte del bosco Olmè in provincia di Treviso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' approvato e reso esecutorio l'atto 23 gennaio 1963, n. 2531 di repertorio, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Treviso, mediante il quale il Demanio dello Stato ha accordato al comune di Cessalto, verso corresponsione della somma di lire 7.000.000, lo svincolo di ettari 46.59.57 di area del bosco Olmè — contraddistinta nel catasto di quel Comune alla Sezione *A*, Foglio XI, mappale 1/e — dalla destinazione perpetua a coltura boschiva imposta con contratto in data 10 ottobre 1891, n. 156 di repertorio dell'Intendenza di finanza di Treviso, approvato con legge 25 luglio 1892, n. 374.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1966

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

N. 2531 repertorio

N. 2485 fascicolo

Atto di consenso svincolo area bosco di Olmè

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge

L'anno millenovecentosessantatrè, il giorno ventitrè — del mese di gennaio in Treviso in una sala dell'Intendenza di finanza, in via Canova n. 21, avanti a me Salvaggio dottore Filippo consigliere di I classe, funzionario delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, nominato con decreto intendentizio n. 2618 — Gab. del 22 giugno 1960, sono comparsi i signori:

1) Mandò dottor Mario nato a Firenze il 27 febbraio 1901 e domiciliato a Treviso per ragione della sua carica, Intendente di finanza *pro tempore* di Treviso il quale interviene in detta sua veste e qualità in rappresentanza dell'Amministrazione demaniale;

2) Bortolin Francesco, nato a Chiarano il 30 aprile 1913 e domiciliato a Cessalto, sindaco *pro tempore* del comune di Cessalto, giusta certificazione prefettizia n. 4001-Gab. in data 3 gennaio 1963 (allegato *sub*-A), il quale interviene in detta sua veste in nome e per conto del Comune stesso, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 in data 24 maggio 1962, debitamente approvata, allegato in copia *sub*-B).

Comparenti della cui identità personale, io, funzionario rogante, sono certo ed alla presenza dei testimoni, signori:

1) Damiani dottor Gino, nato a Pratola Peligna il 13 aprile 1922 domiciliato a Treviso, di professione impiegato;

2) Dain Armando, nato a Cercivento, il 19 marzo 1920 domiciliato a Sacile, di professione impiegato; persone cognite ed idonee;

Premesso

che con contratto n. 156 di repertorio dell'Intendenza di finanza di Treviso, stipulato in data 10 ottobre 1891, approvato con legge 25 luglio 1892, n. 374 (*Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1892, n. 180) registrato a Treviso il 2 agosto 1892 al n. 169 volume 34 atti pubblici, i comuni di Cessalto e Chiarano, uniti in Consorzio, addivenivano all'acquisto dei boschi demaniali Olmè e San Marco, e, precisamente, il comune di Cessalto dell'intero bosco Olmè e di una terza parte del bosco San Marco ed il comune di Chiarano, dei due terzi del bosco San Marco; con l'obbligo di conservarli perpetuamente a colture boschive sotto pena di rescissione del contratto;

che con atto n. 2344 di repertorio dell'Intendenza di finanza di Treviso, stipulato in data 19 luglio 1960, approvato e reso esecutivo con legge 30 gennaio 1962, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 15 febbraio 1962), registrato a Treviso il 30 aprile 1962 al n. 3805, volume 207 e regolarmente trascritto, il comune di Cessalto ha ottenuto lo svincolo di metri quadrati 12.935 del bosco predetto (catasto comune di Cessalto, Sezione *A*, foglio XI e mappale I*a*, I*c*, 14;

che il predetto Comune con istanza del 12 luglio 1960 (allegato *sub*-C) ha richiesto l'ulteriore svincolo della residua area del bosco «Olmè», dalla destinazione di cui sopra, non più necessario per le esigenze d'igiene e di salute pubblica della zona ed atteso il grave onere finanziario a carico del bilancio comunale derivante dalla permanenza del vincolo forestale;

che la Direzione generale del Demanio, Ministero delle finanze, con dispacci n. 104733/60-Div. VIII del 17 maggio 1961 e n. 106180 Div. VIII del 6 dicembre 1962 (allegati *sub*-D e E) ha aderito alla richiesta di svincolo, previa corresponsione da parte del Comune di un compenso da determinarsi dall'Ufficio tecnico erariale in proporzione al vantaggio che deriva al Comune stesso dalla eliminazione del vincolo, la cui perpetua imposizione nel citato contratto 10 ottobre 1891 costituì elemento determinante della misura del prezzo di vendita che venne stabilito in lire 77.837,36 invece che lire 371.571,11 (cifra quest'ultima corrispondente al valore dei beni considerati liberi dal vincolo);

che, in accoglimento della determinazione del Comune proprietario, l'Ufficio tecnico erariale di Treviso, con relazione tecnica numero 2059 del 26 aprile 1962 (allegato *sub*-F ed F/1) ha delimitato l'area da svincolare in ettari 46.59.57 ed ha fissato in lire 7.000.000 (settemilioni) il relativo compenso da corrispondersi dal comune di Cessalto;

che con delibera n. 33, protocollo 3538 del 24 maggio 1962, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa il 18 giugno 1962, n. 21477/Div. III, n. 3910/spec. (allegato in copia *sub*-A) il comune di Cessalto ha deliberato lo svincolo dell'area delimitata dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, previo pagamento della somma di lire 7.000.000 (settemilioni) a favore del Demanio dello Stato ed ha autorizzato il sindaco *pro tempore* ad intervenire alla stipulazione dell'atto;

Tutto ciò premesso

e ritenuto parte integrante e contestuale del presente atto, i signori comparenti, nelle rispettive rappresentanze, quali sopra indicate, dichiarano e stipulano quanto appresso:

Articolo 1.

Il Demanio dello Stato, a mezzo dell'intendente di finanza di Treviso *pro tempore* dottor Mario Mandò, per quanto di sua competenza ed in subordine agli adempimenti di legge, accorda al comune di Cessalto, rappresentato dal sindaco *pro tempore* signor Bortolin Francesco anzidetto, che accetta, lo svincolo di ettari 46.59.57 (ettari quarantasei, are cinquantanove, centiare cinquantasette) di area del bosco di Olmè contraddistinta in catasto comune di Cessalto, Sezione *A*, foglio XI mappali I/e bosco ceduo R. D. lire 9.785,10 e R. A. lire 372,77, dalla destinazione perpetua a coltura boschiva imposta con il predetto contratto 10 ottobre 1891 n. 156 di repertorio dell'Intendenza di finanza di Treviso, approvato con legge 25 luglio 1892, n. 374.

Articolo 2.

Lo svincolo viene accordato dietro corresponsione da parte del comune di Cessalto della somma di lire 7.000.000 (settemilioni) giusta determinazione fatta dall'U.T.E. di cui alle premesse del presente contratto.

Detta somma è stata pagata dal prefato comune di Cessalto come segue: lire 3.000.000 (tremilioni) in data 19 gennaio 1963 e lire 4.000.000 (quattromilioni) in data 19 gennaio 1963 come risulta dalle bollette n. 462 e nu-

mero 461 del bollettario 72 A-*bis* dell'Ufficio del registro di Treviso in data, rispettivamente, 19 gennaio 1963 e 19 gennaio 1963.

Articolo 3.

Il presente atto rimane valido ed obbligatorio a tutti gli effetti per il comune di Cessalto alla data di stipulazione, mentre per lo Stato la sua validità ed obbligatorietà sono subordinate all'approvazione legislativa.

Articolo 4.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti alla stipulazione del presente atto e conseguenti sono assunte completamente dal comune di Cessalto.

Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, esclusi gli allegati che i contraenti dichiarano di conoscere, in presenza dei testimoni alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente atto, redatto su due fogli e sette pagine, di cui l'ultima per intero, corredato da sei allegati, (di cui l'ultimo con *sub* allegato) viene sottoscritto e firmato a margine del foglio intermedio, allegati compresi, dalle parti contraenti, dai testi e da me ufficiale rogante.

MARIO MANDÒ, *Intendente di finanza di Treviso*
BORTOLIN FRANCESCO, *sindaco di Cessalto*
GINO DAMIANI, *teste*
ARMANDO DAIN, *teste*
FILIPPO SALVAGGIO, *ufficiale rogante*

ALLEGATO *A*

N. 4001 Div. Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Attesta

che sindaco attualmente in carica del comune di Cessalto è il sig. Francesco Bortolin.

La presente attestazione viene rilasciata su carta libera a richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti.

Treviso, 3 gennaio 1963

Il Prefetto
(F.to BLANDALEONE)

ALLEGATO *B*

Prot. n. 3538 in data 24 maggio 1962.

Delib. n. 33

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI CESSALTO

Copia di verbale di deliberazione del Consiglio comunale.

Presidenza del signor Bortolin cavaliere Francesco
Sessione ordinaria in 1ª convocazione. Seduta pubblica.

Oggetto B. 33

Richiesta al Demanio svincolo ha. 46.59.57 del bosco Olmè » — Assunzione spesa.

L'anno millenovecentosessantadue addì diciotto del mese di maggio ore 20,30 nell'ufficio municipale di Cessalto convocati i consiglieri comunali per decisione della Giunta municipale mediante invito scritto n. 3224 in data 12 maggio 1962 recato al loro domicilio dal messo comunale, previa partecipazione al Prefetto con nota n. 3225 del 12 maggio 1962 si sono i medesimi radunati nella sala municipale, coll'intervento del segretario signor Antonio Durante.

Fatto l'appello nominale risultano:

Consiglieri	Presenti	Assenti
1. — Bartolin Francesco	sì	
2. — De Marco Giuseppe .	sì	
3. — Rorato Alessandro .	sì	
4. — Crosato Marino		sì
5. — Ronchese Carlo	sì	
6. — Sbarai ragioniere Mario		sì
7. — Tondato Luigi	sì	
8. — Daresi Filippo	sì	
9. — Rossetto Bernardo	sì	
10. — Modolo Gioacchino	sì	
11. — Marcolin dottor Vittorio		sì
12. — Meneghel Carlo	sì	
13. — Roman Vittorio	sì	
14. — Trevisan Attilio		sì
15. — Varaschin Riccardo	sì	
16. — Piva Pasquale		sì
17. — Nardo Luigi		sì
18. — Angeli Angelo		sì
19. — Visentin Giuseppe	sì	
20. — Drigo Luigi		sì

Il presidente signor Bortolin cavalier Francesco riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto di cui sopra, chiama a fungere da scrutatori i signori:

1) Rorato Alessandro;
2) Ronchese Carlo;
3) Visentin Giuseppe.

Il Consiglio comunale

Richiamata la propria deliberazione n. 77 in data 5 agosto 1961 con la quale si richiedeva al Demanio dello Stato lo svincolo di una parte del bosco « Olmè » e ci si impegnava di corrispondere il prezzo che sarebbe stato determinato dall'U.T.E. di Treviso;

Vista la nota 14917/I in data 7 maggio 1962 con la quale l'Intendenza di finanza di Treviso comunica che l'Ufficio tecnico erariale ha determinato in lire 7.000.000 la somma da versare al Demanio;

Visto il tipo di frazionamento, relativo all'area da svincolare, redatto dal tecnico comunale ing. G. Cranio il 5 ottobre 1961 ed approvato dall'Ufficio tecnico erariale il 16 dicembre 1961,

Ritenuto di fronteggiare la spesa con un mutuo da contrarsi con la Cassa di risparmio della M. T.;

Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti unanimi resi per alzata e seduta;

Delibera

1) di chiedere al Ministero delle finanze, Direzione generale del Demanio — lo svincolo di ha 46.59.57 del bosco « Olmè » così catastalmente descritti:

Comune di Cessalto, sezione *A* foglio XI, mappale I/*e*, bosco ceduo R. D. 9.785,10, R. A. 372,77;

2) di corrispondere al Demanio dello Stato, quale corrispettivo per lo svincolo, la somma di lire 7.000.000;

3) di finanziare la spesa con un mutuo da contrarre con la Cassa di risparmio della M. T.;

4) di autorizzare il sindaco ad intervenire nella stipulazione dell'atto di svincolo.

Fatto, letto e sottoscritto:

Il Presidente:
(F.to: BORTOLIN)

Il consigliere anziano (F.to: DE MARCO) — *Il Segretario* (F.to: DURANTE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno domenica 20 maggio 1962 senza opposizione o reclami.

Cessalto, lì 21 maggio 1962

Il Segretario
(F.to DURANTE)

La presente deliberazione, essendo stata spedita alla Prefettura e pubblicata per giorni 15 senza opposizioni, è divenuta esecutiva a norma di legge.

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Visto: Il Sindaco (F.to BORTOLIN) — *Il Segretario comunale* (F.to DURANTE)

REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI TREVISO

N. 21477/Div. III — Treviso, lì 19 giugno 1962

N. 3910/Spec.

Approvata, riservati i provvedimenti sull'assunzione del mutuo passivo per il finanziamento della spesa dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 18 giugno 1962.

Il Segretario della G. P A.
(F.to: Dottor LEOPOLDO CONTE)

P. C. C.: *Il Segretario comunale*
(F.to: DURANTE)

ALLEGATO *C*

COMUNE DI CESSALTO

N. di prot.

Al Ministero delle Finanze
Direzione Generale del Demanio — ROMA
per il tramite della Prefettura di TREVISO

Il comune di Cessalto possiede il bosco « Olmè » acquistato il 10 ottobre 1891 dal Demanio dello Stato, con l'obbligo di conservarlo in perpetuo a bosco di alto fusto.

Al momento dell'acquisto il vincolo forestale era giustificato da esigenze d'igiene e salute pubblica essendo, in quel tempo, la zona di Cessalto colpita dalla malaria; sempre al momento dell'acquisto il bosco « Olmè » era formato da magnifici esemplari di quercia, di frassino e d'altre piante pregiate.

Ora il vincolo forestale è un non senso poichè da decenni la zona è completamente risanata da ogni forma malarica; il bosco è degradato e non potrà mai più rendere, per essere stato distrutto sia alla fine della prima guerra mondiale che alla fine della seconda.

L'Olmè, proprietà estesa ettari 65 circa, rappresenta per il Comune non una fonte di reddito, come naturalmente e logicamente dovrebbe essere, ma un aggravio che diviene ogni anno più pesante.

Si considerino queste cifre riferentisi al decennio 1947-1957:

Introiti:		
taglio colturale del 1949 .	L.	250.000
taglio colturale del 1951 .	»	220.000
taglio colturale del 1955 . . .	»	3.250.000
Totale . .	L.	3.720.000
Uscite:		
all'anno (salario guardia boschi, imposte ridotte al 20 per cento per improduttività; lavori di manutenzione e migliorie, ecc.)	L.	1.000.000
per 10 anni	»	10.000.000
aggravio medio annuo che il bosco Olmè comporta al Comune	»	628.000

La situazione è invero preoccupante ed esige una pronta soluzione.

E' infatti contro ogni logica, contro ogni buon senso, contro — oserei dire — l'ordine razionale e il diritto naturale, che un bene immobile di ettari 65 rappresenti per l'Ente proprietario non un vantaggio ma un aggravio di oltre mezzo milione all'anno e ciò per un vincolo che ha perduto ogni ragione di essere e che al momento attuale è un vero e proprio non senso.

L'unica soluzione al problema è quella di procedere ad una trasformazione di cultura del bosco, dopo naturalmente averlo liberato dal vincolo forestale che su di esso grava.

Codesta Direzione generale, riconoscendo implicitamente non più giustificato il vincolo, con dispaccio numero 134567/4ª del 27 settembre 1956, ha consentito — in linea di massima — a svincolare il bosco « Olmè », verso corresponsione da parte di questo Comune di un compenso da determinarsi dall'U.T.E., proporzionato al vantaggio che deriverà dallo svincolo richiesto

Considerate però le disastrose condizioni del deficitario bilancio comunale e tutte le perdite (oltre lire 600.000 annue, come sopra dimostrato) che il bosco « Olmè » vincolato ha comportato sinora al Comune, si chiede *che lo svincolo sia concesso a titolo gratuito.*

Tutta la popolazione di Cessalto chiede da tempo che l'Amministrazione comunale si adoperi per lo svincolo anzidetto e il sottoscritto, nella sua qualità di sindaco, ritiene doveroso far presente la gravità della situazione sia dal punto di vista economico che dal punto di vista politico e dell'ordine pubblico.

Con la certezza che lo svincolo gratuito del bosco « Olmè » sarà concesso al più presto, si porgono distinti saluti.

Si allega la deliberazione consiliare n. 72 — del 13 luglio 1960 — con la quale questo Consiglio comunale fa voti affinchè la presente istanza venga sollecitamente accolta.

Cessalto, lì 12 luglio 1960

Il Sindaco
(F.to: BORTOLIN)

ALLEGATO *D*

Roma, 17 maggio 1961

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO

Divisione VIII

All'Intendenza di finanza di Treviso

Prot. N. 104733/60 Allegati 5

Risp. al foglio del 19-11-1960, n. 31227

OGGETTO: Comune di Cessalto - Bosco Olmè - Richiesta di svincolo gratuito.

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale economia montana e foreste - ROMA
(Seg.to f. n. 116124 del 13-1-1959)

Alla Prefettura di Treviso
(Rif.to f. n. 28242 Div. III del 17-8-1960)

Con la nota citata a riferimento la Prefettura di Treviso ha qui inviato l'istanza 12 luglio 1960 con la quale il comune di Cessalto ha chiesto lo svincolo gratuito dell'intero bosco « Olmè ».

Nel trasmettere a codesta Intendenza la suddetta istanza, corredata dei relativi allegati mentre si informa che è attualmente in corso la procedura legislativa di approvazione dell'atto 19 luglio 1960 n. 2344 di repertorio, mediante il quale è stato già convenuto lo svincolo di metri quadrati 12.935 del detto bosco — verso corresponsione della somma di lire 500.000 (riscosse con bolletta 16 luglio 1960 n. 22 dell'Ufficio registro atti giudiziari di Treviso) si fa presente che la istanza avanzata dal Comune per lo svincolo della rimanente area del bosco non potrà trovare accoglimento se non alle stesse condizioni previste dall'atto sopra citato.

Ove il Comune accetti di corrispondere la somma, che l'U.T.E. determinerà a data attuale con gli stessi criteri adottati per lo svincolo parziale proporzionalmente al vantaggio che deriverà ad esso Ente dallo svincolo della rimanente area del bosco, codesta Intendenza, tenendo presenti le istruzioni impartite per il precedente svincolo con le ministeriali 5 marzo 1955, n. 137474, 27 settembre 1956, n. 134567 e 13 gennaio 1959, n. 116124, predisporrà apposito schema di atto che, sottoscritto in segno di accettazione del rappresentante del Comune e vistato per la parte legale dall'Avvocatura distrettuale dello Stato trasmetterà corredato di tutti i documenti — ivi compresa la stima dell'Ufficio tecnico erariale e la prescritta deliberazione comunale approvata dalla autorità tutoria — allo scrivente per l'esame e quanto altro di competenza.

Il direttore generale reggente: (f.to: illeggibile)

ALLEGATO *E*

Roma, 6 dicembre 1962

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO

All'Intendenza di finanza - TREVISO

Divisione VIII

Prot. N. 106180 - Allegati vari

Risposta al foglio del 14 novembre 1962, n. 33553

OGGETTO: Cessalto - Bosco Olmè. Svincolo dell'area di ettari 46.59.57.

Il Consiglio di Stato, al cui esame erasi sottoposto lo schema di atto concernente lo svincolo della area in oggetto, ha espresso, nella seduta della 3ª Sezione del 23 ottobre 1962, parere favorevole all'ulteriore corso del negozio.

Si restituisce, pertanto, lo schema di atto sopra citato con tutta la documentazione relativa, e se ne autorizza la traduzione in atto formale.

Si resta in attesa di ricevere due copie dello stipulando atto formale, una delle quali debitamente documentata, per l'approvazione legislativa.

Il direttore generale: (f.to illeggibile)

ALLEGATO *F*

Prot. N. 2059 del 26 aprile 1962

UFFICIO TECNICO ERARIALE DI TREVISO

RELAZIONE DI STIMA

per la determinazione di un vincolo di conservazione della coltura boschiva gravante su una porzione del bosco Olmè del comune di Cessalto.

(Richiesta dell'Intendenza di finanza di Treviso n. 6064/1 del 21 febbraio 1962)

Identificazione e caratteristiche del terreno

La porzione del « Bosco Olmè » per la quale il comune di Cessalto ha chiesto lo svincolo del gravame di mantenimento in perpetuo a coltura boschiva è identificato in catasto con i dati:

Comune di Cessalto - Sezione *A* - Foglio XI, mappale 1/*e* bosco ceduo ettari 46.59.57 R. D. lire 9.785,10 R. A. lire 372,77.

Trattasi della parte delimitata in tinta rossa nella unita planimetria nella quale è stata pure delimitata in tinta bleu la parte del bosco che dovrà rimanere soggetta al vincolo demaniale di coltura boschiva.

L'intera superficie del terreno in esame è attualmente sistemata a bosco ceduo con piante di alto fusto di essenza varia riproducentesi a vegetazione spontanea della ceppaia, di età non superiore a 20 anni, e sottobosco cespuglioso, scarsamente produttivo sia per la scarsa fertilità del suolo sia per il depauperamento subìto durante l'ultimo periodo bellico nel quale ha subìto un taglio a raso.

Poichè il ricavato dalla scarsa produzione del bosco, rappresentata da saltuari tagli di diradamento di piante non mature, non riesce a sopperire alla spesa di gestione, il Comune richiede lo svincolo dall'obbligo di mantenimento della coltura boschiva per poter utilizzare il terreno per la più redditizia coltura del pioppo.

Criterio di stima e valutazione

Oggetto della valutazione è il valore venale da attribuire al vincolo di mantenimento in perpetuo della coltura boschiva sul terreno suddescritto, vincolo derivante dalle condizioni contrattuali dell'atto di acquisto del Demanio dello Stato, n. 156 di repertorio del 10 ottobre 1891 dell'Intendenza di finanza di Treviso.

Il valore da attribuire a detto vincolo è da commisurare al vantaggio che il Comune, proprietario, ricaverà dallo svincolo richiesto, e pertanto alla differenza tra il valore venale del terreno supposto trasformato nella sua funzione più redditizia e quello che lo stesso ha nella sua attuale destinazione vincolata, tenuto conto per il primo valore delle spese necessarie alla sua trasformazione tra le quali quella della estirpazione delle ceppaie.

Considerate le caratteristiche obiettive e subiettive del terreno, quali risultano da elementi acquisiti sopraluogo, si giudica che il vantaggio derivante al Comune dall'affrancamento del vincolo gravante sul terreno in questione della superficie di ettari 46.59.57, può equamente commisurarsi in complessive lire 7.000.000 (settemilioni).

Treviso, 26 aprile 1962

Il tecnico erariale
(F.to: geom. Luigi VOLPATO)

Visto: *Il capo sezione I*
(F.to: ing. B. CARAPEZZA)

Visto: *l'Ingegnere capo erariale*
(F.to: dott. Marcello POLI)

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treviso, 13 febbraio 1963

Il consigliere delegato ai contratti
(F.to: dott. Filippo SALVAGGIO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale per le imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il proprio decreto in data 28 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1965, registro n. 5 Finanze, foglio n. 346, relativo alla ricostituzione, per il quadriennio 1° gennaio 1965-31 dicembre 1968, della Commissione centrale per le imposte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Filomeno Santoro, ispettore generale del Ministero delle finanze, membro della predetta Commissione, perchè dimissionario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Giorgio Panusa, ispettore generale del Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette, è nominato membro della Commissione centrale per le imposte, in sostituzione del dott. Filomeno Santoro, ispettore generale del Ministero delle finanze.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1966

SARAGAT

MORO — PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1966
Registro n. 24 Finanze, foglio n. 174

(5851)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1966.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla S.p.A. Magazzini generali di Rovato ad esercitare in Brescia una succursale del proprio Magazzino generale ed autorizzazione alla stessa Società ad istituire una nuova succursale del Magazzino generale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1932, con il quale la S.p.A. Magazzini generali di Rovato fu autorizzata ad istituire ed esercitare in Rovato un Magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1949, con il quale la predetta Società è stata autorizzata ad istituire in provincia di Brescia diciannove succursali di detto Magazzino, da adibire al deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza in data 8 novembre 1965, con la quale la Società ha chiesto di essere autorizzata ad istituire in Brescia, via Savoldo n. 13, una nuova succursale del Magazzino generale in sostituzione di quella posta nella stessa città, in via Spalto S. Marco n. 37;

Vista la deliberazione n. 576 del 21 dicembre 1965, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti i documenti presentati a corredo della suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione concessa alla S.p.A. Magazzini generali di Rovato ad esercitare in Brescia, via Spalto S. Marco n. 37, una succursale del proprio Magazzino generale.

Art. 2.

La S.p.A. Magazzini generali di Rovato è autorizzata ad istituire ed esercitare una nuova succursale del proprio Magazzino generale, in Brescia, via Savoldo n. 13, nei locali di cui alle planimetrie ed alla relativa perizia presentate a corredo dell'istanza indicata nelle premesse

del presente decreto e costituiti da un silos granario a celle verticali della capacità di q.li 16.000 e da un edificio a 5 piani della superficie di mq. 1.708.

In detta succursale possono essere depositate merci varie nazionali e nazionalizzate.

Art. 3.

Per le operazioni di deposito effettuate nei locali di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(5695)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1966.

Rinnovazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 20 giugno 1963, riguardante la nomina del Collegio dei revisori dei conti, per gli esercizi finanziari 1963, 1964 e 1965;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto Collegio, ai sensi dell'art. 14 dello statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, è composto come segue:

Guerrieri dott. Manlio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente;

Cacioppo dott. Mario, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Medini dott. Fulvio Alberto, in rappresentanza del comune di Bologna;

Gramillano dott. Rosario, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Bologna;

Evangelisti dott. Cesare, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna.

Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica per gli esercizi finanziari 1966, 1967 e 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 giugno 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(5808)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1966.

Rinnovazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo » e ne è stato approvato lo statuto, 28 febbraio 1957, n. 479, 23 dicembre 1958, n. 1271, 1° novembre 1960, n. 1615 e 12 febbraio 1962, n. 123, con i quali lo statuto stesso è stato sostituito e modificato;

Ritenuta la necessità di rinnovare il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente, ai sensi dell'art. 14 di detto statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni ed enti interessati;

D'intesa con l'Amministrazione regionale siciliana;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo » è composto come segue:

Membri effettivi:

Rapino dott. Alessandro, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente;

Giordano dott. Bruno, in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio;

Aliffi dott. Beniamino, in rappresentanza della sezione di controllo della Corte dei conti presso la regione siciliana;

Agnello dott. Gerolamo, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo;

Celone dott. Armando, in rappresentanza del comune di Palermo.

Membri supplenti:

Poma dott. Rosario, designato dal Banco di Sicilia;

Di Leo dott. Angelo, designato dalla Cassa di Risparmio V. E.

Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 giugno 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(5807)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1966.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », e ne è stato approvato lo statuto e 9 dicembre 1962, n. 1912, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1965, riguardante la nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente, per gli esercizi finanziari 1965, 1966, 1967;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, in seno al predetto Consiglio, dott. Virginio Cerino Canova, destinato ad altra sede;

Decreta:

Il dott. Pasquale De Majo è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, in sostituzione del dott. Virginio Cerino Canova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(5806)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1966.

Determinazione dell'aggio per la riscossione dell'imposta di soggiorno dovuto alla Banca Nazionale del Lavoro per l'anno 1966.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visti gli articoli 8 e 11 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativo all'ordinamento dell'imposta di soggiorno;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto interministeriale n. 2/3486 del 23 giugno 1964, col quale, a' termini del richiamato regio decreto-legge n. 1926 del 1938, è stato affidato alla Banca Nazionale del Lavoro l'incarico di provvedere, per il triennio 1964-66, al servizio unitario di riscossione della imposta di soggiorno nei Comuni della Repubblica in cui l'imposta medesima si applica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione dell'aggio dovuto al predetto Istituto, per l'anno 1966, sull'importo dell'imposta di soggiorno riscossa;

Decreta:

L'aggio dovuto alla Banca Nazionale del Lavoro sull'importo della imposta di soggiorno riscossa è determinato, per l'anno 1966, nella misura del 7,25 % (sette e venticinque per cento)

Roma, addì 25 giugno 1966

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

(5567)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto 5 luglio 1966:

Crescimanno Giuseppe, notaio residente nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo.

Purpura Adriana, notaio residente nel comune di Piana degli Albanesi, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo.

Scoma Lucia, notaio residente nel comune di Ciminna, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo.

Restivo Girolamo, notaio residente nel comune di Camporeale, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo.

Zalapi Giorgio, notaio residente nel comune di Canicattì distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Palermo.

Barone Vittorio, notaio residente nel comune di Collesano, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Palermo.

Rocca Enrico, notaio residente nel comune di Bovegno, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Palermo.

Amodei Isabella, notaio residente nel comune di Caltabellotta, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Palermo.

Guerrera Francesco Paolo, notaio residente nel comune di Canicattì, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Palermo.

Berizia Ugo, notaio residente nel comune di Riesi, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Palermo.

Catania Francesco, notaio residente nel comune di Mezzoiuso, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Bagheria, stesso distretto.

Allegra Maurizio, notaio residente nel comune di Gela, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Monreale, distretto notarile di Palermo.

Guccione Vincenzo, notaio residente nel comune di Villalba, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo.

Cherchi Cesare, notaio residente in Monserrato, frazione di Cagliari, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari.

Bonu Giovanni, notaio residente nel comune di Senorbì, distretto notarile di Cagliari è trasferito nel comune di Cagliari.

Giagheddu Giovanni, notaio residente nel comune di Dolianova, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari, con l'anzidetta condizione;

Monforte Guido, notaio residente nel comune di Rocca Valdina, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Messina.

Arrigo Antonino, notaio residente nel comune di Gualtieri Sicaminò, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Messina.

Barbaccia Santa, notaio residente nel comune di Santa Lucia del Mela, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Messina.

Ranzi Carlo, notaio residente nel comune di Egna, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Trento.

Calliari Cornelio, notaio residente nel comune di Lavis, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Trento,

Bertol Giovanni, notaio residente nel comune di Rovereto, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Trento.

Di Marco Alessandro, notaio residente nel comune di Pianella, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Pescara, stesso distretto.

(5736)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano regolatore del comune di Padova per la zona del foro boario e del macello

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1966, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 68, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Padova per la zona del foro boario e del macello.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(5742)

Approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Bologna relativa alla costruzione del centro traumatologico dell'INAIL.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1966, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 26, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Bologna, concernente la costruzione del nuovo centro traumatologico dell'INAIL.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150

(5741)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1966 è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 23 gennaio 1964 dal comune di Napoli avverso il provvedimento n. 7977 del 7 agosto 1963 con cui il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile autorizzò aumenti di tariffe della Funicolare centrale di Napoli, in concessione alla S.A. « Funicolare Centrale » (S.A.FU.CE.).

(5814)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1966 è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 23 gennaio 1964 dal comune di Napoli avverso il provvedimento n. 11591 del 6 agosto 1963 con cui il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile autorizzò la Società ferrovie del Vomero ad apportare alcuni aumenti alle tariffe delle funicolari di Chiaia e di Montesanto in Napoli.

(5815)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Domenico Calò, nato a Francavilla Fontana (Brindisi) il 26 agosto 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Bari il 29 maggio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(5615)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

Il dott. Renato Fruscella, nato a Petrella Tifernina (Campobasso) il 16 agosto 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia, rilasciatogli dall'Università di Roma il 30 gennaio 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(5618)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione della Scuola convitto annessa all'Ospedale civile « Vito Fazzi » di Lecce a modificare gli articoli 13, 14 e 17 del regolamento della Scuola stessa.

Con decreto n. 300.16.II.41/1-444, in data 13 giugno 1966 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione l'Amministrazione della Scuola convitto annessa all'Ospedale civile « Vito Fazzi », di Lecce viene autorizzata a modificare gli articoli 13, 14 e 17 del regolamento della Scuola medesima.

(5743)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentanove società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 giugno 1966 le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

1) Società cooperativa agricola « Giacomo Matteotti », con sede in Canna (Cosenza), costituita per rogito Malvasi in data 30 giugno 1945, rep. 1300;

2) Società cooperativa di consumo « Matteotti », con sede in Castroregio (Cosenza), costituita per rogito Acciardi in data 29 marzo 1945, rep. 3577;

3) Società cooperativa di consumo « Carlo Rosselli », con sede in Oriolo Calabro (Cosenza), costituita per rogito Acciardi in data 12 marzo 1945, rep. 3551;

4) Società cooperativa « di consumo dei lavoratori », con sede in Roseto Capo Spulico (Cosenza), costituita per rogito Malvasi in data 10 marzo 1945, rep. 1249;

5) Società cooperativa agricola di produzione e consumo « Popolare », con sede in San Basile (Cosenza), costituita per rogito Tassitani in data 17 giugno 1945, rep. 2909;

6) Società cooperativa di consumo « Il Lavoratore », con sede in Trebisacce (Cosenza), costituita per rogito Malvasi in data 28 ottobre 1945, rep. 1410;

7) Società cooperativa di lavoro boscaioli e braccianti agricoli « La Rinata », con sede in Paganico (Grosseto), costituita per rogito Abbate in data 27 giugno 1956, rep. 4234;

8) Società cooperativa edilizia « Casa Gioiosa » già « Romita », con sede in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Pettinelli in data 19 ottobre 1954, rep. 5195;

9) Società cooperativa edilizia « Diana », con sede in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Pettinelli in data 1° dicembre 1955, rep. 521;

10) Società cooperativa edilizia « Vella », con sede in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Pettinelli in data 20 ottobre 1954, rep. 5200;

11) Società cooperativa edilizia « Il Disco », con sede in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 8 maggio 1958, rep. 13595;

12) Società cooperativa di produzione e lavoro « Gioventù », con sede in Livorno, costituita per rogito Liverani in data 18 febbraio 1947, rep. 652;

13) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Parigina », con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 26 marzo 1947, rep. 14696;

14) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Satellite », con sede in Livorno, costituita per rogito Insinga in data 1° giugno 1959, rep. 3844;
15) Società cooperativa edilizia « Lo Scoglio », con sede in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 16 marzo 1959, rep. 16278;
16) Società cooperativa di lavoro edile e stradale e giardinaggio « C.L.E.S.E.G. », con sede in Lucca, costituita per rogito Bertoni in data 21 dicembre 1961, rep. 54979;
17) Società cooperativa edilizia « Ettore Ricci », con sede in Macerata, costituita per rogito Borri in data 1° agosto 1955, rep. 3702;
18) Società cooperativa edilizia « C.E.F.F.A.C. » edificatrice fra funzionari e amici della cooperazione, con sede in Milano, costituita per rogito Raja in data 18 luglio 1961, rep. 4377;
19) Società cooperativa edilizia « Floridiana », con sede in Napoli, costituita per rogito Scivicco in data 15 aprile 1958, rep. 26949;
20) Società cooperativa di consumo « Approvvigionamento mercatini - Giovane Italia - E.C.A.M. », con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 27 novembre 1947;
21) Società cooperativa edilizia « Raffaele Acierno », con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 5 maggio 1958, rep. 74374;
22) Società cooperativa edilizia « Selena », con sede in Napoli, costituita per rogito Chiari in data 4 dicembre 1957, rep. 16505;
23) Società cooperativa edilizia Operai Lavori Edili « S.O.L.E. », con sede in Napoli, costituita per rogito Marano in data 16 luglio 1945;
24) Società cooperativa edilizia « La Speranza », con sede in Napoli, costituita per rogito Sanseverino in data 13 marzo 1954;
25) Società cooperativa edilizia « Sul Golfo », con sede in Napoli, costituita per rogito Giusti in data 27 novembre 1958;
26) Società cooperativa di consumo « Circolo Pace », con sede in Omegna (Novara), costituita per rogito Marasco in data 12 marzo 1962, rep. 750;
27) Società cooperativa di produzione e lavoro « C.A.S.E. », con sede in Spoleto (Perugia), costituita per rogito Torre in data 16 gennaio 1949, rep. 3081;
28) Società cooperativa edilizia « Parva Domus », con sede in Perugia, costituita per rogito Duranti in data 28 gennaio 1954;
29) Società cooperativa di produzione e lavoro « Alba », con sede in S. Martino d'Agri (Potenza), costituita per rogito Scardaccione in data 29 novembre 1947;
30) Società cooperativa edilizia « S. Gabriele », con sede in Ravenna, costituita per rogito Modonesi in data 22 aprile 1958, rep. 2636/33;
31) Società cooperativa edilizia « La Meta », con sede in Roma, costituita per rogito Pomar in data 11 febbraio 1954, rep. 52021;
32) Società cooperativa edilizia « La Romanina », con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 24 novembre 1952, rep. 15577;
33) Società cooperativa edilizia per abitazioni « Vittoria », con sede in Savona, costituita per rogito De Siervo in data 5 novembre 1952;
34) Società cooperativa edilizia « Cit Turin », con sede in Torino, costituita per rogito Chianale in data 28 giugno 1962, rep. 21614;
35) Società cooperativa edilizia « S. Massimo », con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 27 settembre 1962, rep. 75038;
36) Società cooperativa edilizia « Santa Claudia », con sede in Torino, costituita per rogito Gramaglia in data 23 marzo 1963, rep. 8428/5478;
37) Società cooperativa edilizia « La Tranviaria », con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 16 febbraio 1963, rep. 15995;
38) Società cooperativa edilizia « Virgo Fidelis », con sede in Torino, costituita per rogito Ghione in data 21 febbraio 1963, rep. 80754;
39) Società cooperativa edilizia « Alvio », con sede in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 8 novembre 1958, rep. 6670.

(5740)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione). Elenco n. 6.

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale Lire
Cons. 3,50 % (1906)	849214 (nuda proprietà)	Giordano Mafalda fu Virginio, minore sotto la patria potestà della madre Tarditti Hajdèe fu Bernardo ved. Giordano Virginio, dom. a Torino *Annotazione*: iscritta con dichiarazione che l'usufrutto vitalizio spetta a Tarditti Hajdèe fu Bernardo ved. Giordano Virginio, dom. a Torino, giusta decreto del Tribunale di Torino del 21 marzo 1937	42.200 —
Id.	849215 (nuda proprietà)	Giordano Aldo fu Virginio, minore sotto la patria potestà della madre Tarditti Hajdèe fu Bernardo ved. Giordano Virginio, dom. a Torino *Annotazione*: come sopra	42.200 —
Id.	849216 (nuda proprietà)	Giordano Giovanni fu Virginio, dom. a Torino *Annotazione*: come sopra	42.200 —

Roma, addì 7 luglio 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(5711)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di due componenti della Commissione degli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Caltanissetta.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale per l'anno 1966;

Letta la nota 24 maggio 1966, n. 1131, del Presidente della Corte di appello di Caltanissetta, il quale nel comunicare che i signori Durante prof. Francesco e l'avv. Zoda Luigi, rispettivamente componenti effettivo e supplente di quella Commissione, hanno rassegnato le dimissioni, propone che siano sostituiti con il prof. Ragusa Maggiore Giuseppe e avv. Milia Federico;

Poichè occorre procedere a tali sostituzioni;

Decreta:

Il prof. Ragusa Maggiore Giuseppe, libero docente di diritto commerciale presso l'Università degli studi di Catania, e l'avvocato Milia Federico, del Foro di Caltanissetta, sono nominati rispettivamente componenti effettivo e supplente della Commissione degli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Caltanissetta, in sostituzione dei dimissionari prof. Durante Francesco e avv. Zoda Luigi.

Roma, addì 20 giugno 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1966
Registro n. 23 *Grazia e giustizia, foglio n.* 214

(5803)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli, integrati da un colloquio, a posti di ispettore centrale di 2ª classe (coefficiente 580) per l'istruzione artistica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono fissate le norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto ministeriale 20 marzo 1962, con il quale si è provveduto alla ripartizione dei posti di ispettori centrali per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e musicale, per l'istruzione media non statale e per l'educazione fisica e sportiva;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli integrati da un colloquio, a posti di ispettore centrale di 2ª classe (coefficiente 580) per l'istruzione artistica nel Ministero della pubblica istruzione, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie appresso specificate:

1) materie plastiche (decorazione plastica, ceramica, lavorazione del legno, lavorazione artistica dei metalli, pietre dure) e storia delle arti applicate negli Istituti e Scuole d'arte: 1 posto;

2) materie artistiche nelle accademie di belle arti e nei licei artistici: 1 posto;

3) materie scientifiche e tecnologiche negli istituti e nelle scuole d'arte: 1 posto.

Art. 2.

I concorsi di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo sono riservati ai direttori degli Istituti e delle Scuole d'arte ed ai professori ordinari delle Accademie di belle arti, dei Licei artistici, degli Istituti e delle Scuole d'arte, i quali rivestano qualifica non inferiore, per il trattamento economico, a quella di direttore di sezione, o, almeno da cinque anni, la qualifica non inferiore, per il trattamento economico, a quella di consigliere di 1ª classe.

Il concorso di cui al n. 3) del precedente articolo è riservato al personale di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie, provvisto di laurea:

a) direttori degli Istituti e delle Scuole d'arte;

b) professori ordinari dei Licei artistici, degli Istituti e delle Scuole d'arte, i quali rivestano la qualifica non inferiore, per il trattamento economico, a quella di direttore di sezione o, almeno da cinque anni, la qualifica non inferiore, per il trattamento economico, a quella di consigliere di 1ª classe.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi, divisione 3ª) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati che intendano partecipare a più concorsi dovranno presentare domande separate.

Art. 4.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) la qualifica rivestita ed il relativo coefficiente di stipendio nonchè la sede di servizio;

d) il proprio domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) di non essere stati sottoposti a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale.

I candidati al concorso di cui al n. 3 dell'art. 1 del presente decreto dovranno, inoltre, dichiarare il titolo di studio posseduto, specificando presso quale Università o Istituto superiore lo abbiano conseguito e in quale data.

Art. 5.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) « curriculum » documentato sull'operosità scientifica o culturale, sull'attività e carriera didattica o sull'attività e carriera amministrativa, in cinque esemplari;

2) titoli vari e ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso;

3) copia dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, da rilasciarsi dal competente ufficio del Ministero.

I candidati che partecipano a più concorsi possono allegare la richiesta documentazione e le pubblicazioni di cui al successivo art. 6 ad una sola domanda, facendo ad essa riferimento nelle altre.

Art. 6.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande stesse e dai documenti di cui all'art. 5, le eventuali pubblicazione di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico, artistico, ecc.) in cinque esemplari per ogni pubblicazione da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse. I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovranno essere indicati il cognome e nome del candidato e stampigliata la dizione: « Concorso per ispettore centrale per l'istruzione artistica ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 7.

Non saranno ammessi ai concorsi coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine stabilito, nè saranno accettate dopo il termine suddetto, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre amministrazioni o ad altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Le Commissioni esaminatrici di ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente decreto saranno nominate dal Ministro della pubblica istruzione e composte come segue:

a) concorsi a posti di ispettore centrale per le materie plastiche e la storia delle arti applicate e per le materie artistiche: tre professori di Università o d'Istituto di istruzione universitaria o di Accademia di belle arti, un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione ed un ispettore centrale di 1ª classe;

b) concorso a posti di ispettore centrale per le materie scientifiche e tecnologiche: tre professori di Università o di Istituto di istruzione superiore, un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione ed un ispettore centrale di 1ª classe.

Le funzioni di segretario di ciascuna Commissione saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 9.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi stabiliranno preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti con determinazione dei relativi coefficienti da fissare in opportune tabelle.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalle sudette Commissioni, sulla base di un massimo complessivo di 100 punti dei quali potranno essere assegnati non più di 65 per i titoli e non più di 35 per il colloquio integrativo.

Art. 10.

Il colloquio integrativo, al quale sono ammessi coloro che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno 30 punti verterà sulle funzioni di istituto degli ispettori centrali con speciale riferimento alle esigenze relative agli insegnamenti per i quali i singoli concorsi sono stati banditi, e deve concorrere, con gli altri elementi di giudizio, ad un'adeguata valutazione della personalità dei candidati ed all'accertamento delle loro attitudini a svolgere funzioni ispettive.

Il colloquio non s'intende superato se i concorrenti non abbiano ottenuto la votazione di 28 punti sui 35 a disposizione delle Commissioni.

Art. 11.

Le graduatorie generali di merito di ciascun concorso saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

In tali graduatorie saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di 65 punti sui 100 a disposizione delle Commissioni.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sarà dichiarato vincitore il primo in graduatoria di ciascun concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia e decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candiati idonei secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato testo unico.

Con decreto ministeriale saranno approvate le graduatorie di merito formate dalle Commissioni esamintrici e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei dei concorsi sopra citati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie di merito, quelle dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruizone.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I concorrenti collocati utilmente nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa dovranno presentare o far pervenire al Ministero (Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi, divisione II) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata, a norma delle vigenti leggi sul bollo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dall'Ispettorato per l'istruzione artistica, in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

B) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 400, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale i concorsi si riferiscono.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un Istituto o un Laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato in parola dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi, per accertare la loro idoneità fisica all'impiego per il quale concorrono:

C) i candidati al concorso di cui al n. 3) dell'art. 2 del presente decreto dovranno inoltre produrre il diploma originale del titolo di studio (laurea) di cui sono in possesso oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta da bollo da L. 400.

L'autenticazione della copia del titolo di studio può anche essere fatta ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1966
Registro n. 42 *Pubblica istruzione, foglio n.* 193

(4683)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contenente norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato;

Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo segretari della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato sono attualmente disponibili quattordici posti:

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo segretari della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato

Requisiti per l'ammissione

Art. 2

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2), 3) e 4) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950 n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni anche isolate di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed agli invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci nella categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 marzo 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

c) delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove ed orfani dei caduti per la causa di servizio;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti; per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio.

G) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Art. 3

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza dal termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Ministro.

Art. 4

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista, od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 5

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 400 ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle prefetture della Provincia in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente ai predetti uffici, dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo o non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita, Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, oppure i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo); in cui intendono sostenere la prova orale di cui al n. 6) dell'art. 7 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 6

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 7

L'esame consiste di due prove scritte e di una orale e si effettua in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) Storia d'Italia dalla caduta dell'impero romano d'occidente ai nostri giorni;

2) Istituzioni di diritto costituzionale e amministrativo.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte;

2) Nozioni di storia del diritto pubblico italiano;

3) Legislazione archivistica;

4) Una lingua straniera a scelta del candidato (inglese, francese, spagnolo, tedesco).

Art. 8

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per avere accesso all'aula d'esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario - carta d'identità - tessera postale - porto d'armi - passaporto - patente automobilistica.

Gli impiegati appartenenti all'Amministrazione dello Stato potranno esibire la tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.

Art. 9

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non s'intende superata se il cadidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 10

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'esterno della sala di esame e nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 11

I candidati che, dal suddetto elenco, rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli archivi di Stato) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 10, i documenti (indicati nel successivo art. 12) comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi - semprechè siano documentati entro i termini, di cui al precedente comma - anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 12

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 11, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo

i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o degli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato o invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, rilasciato a norma dell'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

5) vedova di guerra: deve essere comprovato dal possesso dell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) vedova e orfano di caduto per causa di servizio: dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

8) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e in categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

11) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio;

12) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) ex combattente o assimilato;

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 della Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quello di cui alla circolare 2700/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento ad opera del nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: l'attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400.

I connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato, rilasciato su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri

I connazionali rimpatriati dall'Algeria o dagli altri Paesi del continente africano, che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

14) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualsiasi titolo per non meno di un anno;

15) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

16) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 13.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 14.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 16.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli archivi di Stato), nel termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) l'estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 12;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certi-

ficato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente delle disposizioni previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, combinate col disposto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e dalle disposizioni dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra ed assimilati, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati ed invalidi per servizio alla visita collegiale di controllo, come previsto dalle disposizioni vigenti.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciato, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 17.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente art. 16, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*), e *g*) del ricordato art. 16.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato, rilasciato, su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 18.

L'Amministrazione, accertato il possesso del requisito per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 19.

I vincitori del concorso sono nominati vice-segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale della Amministrazione degli archivi di Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito. Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza o nel termine loro assegnati sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 20.

Il funzionario dirigente la Sezione 1ª della Divisione personale della Direzione generale degli archivi di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 marzo 1966

p. *Il Ministro*: AMADEI

Registrato alla Corte dei conti addì 18 *aprile* 1966
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 145

(5059)

MINISTERO DELLA DIFESA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica di cento allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale e di diciotto allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri - anno accademico 1966-67.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 25 gennaio 1966, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di cento allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale e di diciotto allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1966-67 (registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1966, registro n. 5 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 118);

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di cento allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale e di diciotto allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1966-67:

Presidente:

gen. B.A. s.p.e. Spadaccini Paolo.

Membri:

gen. B.A. s.p.a.d. Marasco Massimo;
col. AA.rn. s.p.e. Cacciotti Agostino;
col. GA.ri. s.p.e. Peroni Fernando;
ten. col. AA.rn. s.p.e. Lucci Vasco;
ten. col. AA.rs. s.p.e. Barbati Nicola;
ten. col. AA.rs. s.p.e. Pomarici Adriano;
professore Colucci Antonio;
professore Cennamo Francesco;
professore Dedò Modesto;
professore Tedone Giuseppe;
professore Nigri Armando, membro aggregato per i soli esami di lingua inglese;
professore Ciaramella Michele, membro aggregato per i soli esami di lingua francese, spagnola e tedesca;
ten. col. AA.rs. s.p.e. Fanelli Francesco, membro supplente e segretario senza voto.

A ciascuno dei componenti la suddetta Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1966
Registro n. 13 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 251

(5727)

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, con il quale è indetto un concorso per esami e per titoli a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico (registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1966, registro n. 1 Difesa-Aeronautica, foglio n. 82);

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico:

Presidente:

ten. gen. C.S.A. s.p.e. Leo Giuseppe.

Membri:

magg. gen. C.S.A. s.p.e. Polizzi di Sorrentino Alessandro;
col. C.S.A. s.p.e. Paganelli Alessio;
professore Gigante Domenico;
professore Cimmino Aldo;
professore Scavo Emanuele;
col. C.S.A. s.p.e. Vincentelli Antonio, membro supplente;

Segretario:

consigliere di 1ª classe Ravallese Ciro.

Art. 2.

Alla Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico sono aggregati i seguenti ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

col. C.S.A. s.p.e. Ciucci Domenico, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua tedesca;

magg. C.S.A. s.p.e. Meineri Giorgio, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese e lingua francese;

1° cap. CC.ra. s.p.e. Carducci Armando, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua spagnola.

A ciascuno dei componenti la suddetta Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 maggio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1966
Registro n. 13 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 184

(5729)

Sostituzione di un membro e del segretario della Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1965, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici (registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1966, registro n. 1 Difesa-Aeronautica, foglio n. 83);

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1966, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del predetto concorso (registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1966, registro n. 10 Difesa-Aeronautica, foglio n. 177);

Considerato che il ten. col. GA.ri. servizio permanente effettivo D'Escamard Ernesto, membro della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, ed il cap. GA.rat. complemento Bartolotta Giuseppe, segretario della Commissione stessa non possono esplicare, per ragioni di servizio, i rispettivi incarichi;

Decreta:

Art. 1.

Il ten. col. GA.ri. servizio permanente effettivo D'Escamard Ernesto, membro della Commissione esaminatrice indicata in preambolo per gli esami di cultura militare aeronautica e di cultura tecnico-professionale della specialità edili è sostituito in tale incarico dal magg. GA.ri. servizio permanente effettivo Durantini Goffredo.

Art. 2.

Il cap. GA.rat. compl. Bartolotta Giuseppe, segretario della Commissioine esaminatrice indicata in preambolo, è sostituito in tale incarico dal ten. col. CC.rc. servizio permanente effettivo Guarracino Pietro, conservando l'incarico di membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese e francese.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1966
Registro n. 12 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 399

(5728)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esami a quattro posti di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 25 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1964, registro n. 7 Sanità, foglio n. 314, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 23 novembre 1964, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami a quattro posti di vice esperto in prova (ex coefficiente 202) nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità;

Ravvisata l'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, per consentire una più larga partecipazione di candidati che assicuri una migliore selezione;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti, per trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazinoe del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a quattro posti di vice esperto in prova (ex coefficiente 202) nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Restano salvi i diritti di coloro che avevano già presentato domanda di partecipazione al concorso suddetto.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 maggio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1966
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 54

(5604)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione di graduatorie di concorsi delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva dell'Ispettorato del lavoro.

Nel supplemento straordinario n. 10 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1966 sono state pubblicate le seguenti graduatorie di concorsi per il ruolo organico delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva dell'Ispettorato del lavoro:

decreto ministeriale 1° febbraio 1965 - Graduatoria di merito del concorso a venti posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1963;

decreto ministeriale 10 febbraio 1965 - Graduatoria di merito del concorso per esami a trenta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1963;

decreto ministeriale 1° aprile 1965 - Graduatoria di merito del concorso per esami a trentacinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1963;

decreto ministeriale 20 aprile 1965 - Graduatoria di merito del concorso per esami a quindici posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1963;

decreto ministeriale 20 agosto 1965 - Modificazione alla graduatoria di merito del concorso per esami a quindici posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1963;

decreto ministeriale 17 maggio 1965 - Graduatoria di merito del concorso per esami a sessanta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1962;

decreto ministeriale 10 giugno 1965 - Modificazione alla graduatoria di merito del concorso per esami a sessanta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1962;

decreto ministeriale 24 maggio 1965 - Graduatoria di merito del concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1963;

decreto ministeriale 19 giugno 1965 - Modificazione alla graduatoria di merito del concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1963;

decreto ministeriale 18 giugno 1965 - Graduatoria di merito del concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1963;

decreto ministeriale 27 luglio 1965 - Modificazione alla graduatoria di merito del concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1963;

decreto ministeriale 15 luglio 1965 - Graduatoria di merito del concorso per esami a ventotto posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1963;

decreto ministeriale 23 agosto 1965 - Graduatoria di merito del concorso per esami a centonovanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1963;

decreto ministeriale 23 ottobre 1965 - Modificazione alla graduatoria di merito del concorso per esami a centonovanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1963;

decreto ministeriale 10 dicembre 1965 - Modificazione alla graduatoria di merito del concorso per esami a centonovanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1963.

(5730)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9423 del 20 novembre 1965 con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 9623 del 22 novembre 1965 con il quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici del concorso suindicato;

Considerato che l'ostetrica Zaffino Maria vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Motta Santa Lucia ha rinunziato;

Considerato che le concorrenti appresso indicate collocate in graduatoria dopo l'ostetrica Zaffino Maria, regolarmente interpellate, hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato, inoltre, che l'ostetrica Astorelli Domenica che segue in graduatoria, regolarmente interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta ostetrica di Motta Santa Lucia indicata dalla medesima nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 9623 del 22 novembre 1965 l'ostetrica Astorelli Domenica è dichiarata vincitrice della condotta di Motta Santa Lucia in sostituzione di Zaffino Maria rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Motta Santa Lucia.

Catanzaro, addì 24 giugno 1966

Il medico provinciale: GIUTTARI

(5648)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5772 del 18 dicembre 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di medico condotto vacante nella frazione Marconia del comune di Pisticci al 30 novembre 1965;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e constatata la regolarità del procedimento seguito in tutti gli atti del concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato in premessa:

1. Magnante Vito . . . . punti 51,666
2. Formoso Gerardo . . . . » 50,010
3. Vitelli Antonio . . . . » 47,735

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, a quello della Prefettura e del Comune interessato.

Matera, addì 4 luglio 1966

Il medico provinciale: STERRANTINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5772 del 18 dicembre 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di medico condotto vacante nella frazione Marconia del comune di Pisticci al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 3681 del 4 luglio 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sopracitato;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il sottoindicato sanitario è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa e assegnato alla condotta medica a fianco indicata:

Magnante Vito: Pisticci (frazione Marconia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, a quello della Prefettura e del Comune interessato.

Matera, addì 4 luglio 1966

Il medico provinciale: STERRANTINO

(5680)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 6001/65, in data 31 maggio 1966, con i quali si provvedeva, rispettivamente, ad approvare la graduatoria generale del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1963 e a nominare i vincitori;

Vista la nota n. 2813 in data 23 giugno 1966 del comune di Montese, con la quale viene comunicato che il dott. Giovanni Salerno, dichiarato vincitore della 3ª condotta medica di detto Comune, ha rinunziato alla nomina;

Tenute presenti la graduatoria degli idonei, come sopra approvata, e le preferenze indicate dagli idonei medesimi nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi dei sanitari dipendenti dai Comuni e dalle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Giacomo Domenicali è nominato vincitore della 3ª condotta medica del comune di Montese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Modena e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Modena di questo Ufficio del medico provinciale e del comune di Montese.

Modena, addì 8 luglio 1966

Il medico provinciale: RENZULLI

(5804)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2855 in data 6 aprile 1964, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1963;

Visto il proprio decerto n. 861 in data 15 marzo 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. 861 in data 15 marzo 1966, con richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che il vincitore della condotta medica di Ponzone, frazione Cimaferle - Toleto - Piancastagna, ha rinunziato alla condotta ad esso assegnata;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

Il dott. Sergio Ambrosiani risultato idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Ponzone Cimaferle - Toleto - Piancastagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficialie della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Alessandria, addì 5 luglio 1966

Il medico provinciale: SIRCANA

(5733)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data 17 marzo 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 18 aprile 1966 con il quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1964;

Considerato che a seguito delle rinuncie delle aventi diritto si sono rese vacanti alcune condotte;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere all'assegnazione di dette condotte alle concorrenti susseguenti in graduatoria e che vi hanno diritto secondo le indicazioni preferenziali apposte sulla relativa domanda di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 3/1203 del 17 marzo 1966;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alle sottoindicate ostetriche sono assegnate le condotte a fianco di ciascuna indicate:

Gerevini Maria: Tremosine;
Ossoli Maria: Fiesse;
Gregorini Emilia: Zone;
Bertuzzi Angela: Dello-Barbariga;
Pistoni Dolores: Remedello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 1° luglio 1966

Il medico provinciale: RAFFO

(5720)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Bergamo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 685 in data 29 maggio 1965, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante nel comune di Bergamo:

Visto il successivo proprio decreto n. 221 in data 5 aprile 1966, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Vista la graduatoria di merito fornita dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le successive modifiche approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Mazzoleni Renato . . . . . punti 69,832 su 120
2. Parolini Sergio . . . . . . » 64,427 »
3. Lubrini Angelo . . . . . . » 63,957 »
4. Gazzaniga Giacomo . . . . . » 62,391 »
5. Sacco Tommaso . . . . . . » 59,429 »
6. Rosa Ezio . . . . . . » 58,850 »
7. Savoldi Armando . . . . . . » 53,800 »
8. Ghigo Pietro . . . . » 51,500 »
9. Bruni Eliano . . . . » 50,000 »
10. Gazzola Agostino . . . . . . » 46,500 »

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, nonchè pubblicato per otto giorni interi e consecutivi all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bergamo ed a quello del comune di Bergamo.

Bergamo, addì 28 giugno 1966

Il veterinario provinciale: BALDUCCI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1040 del 28 giugno 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante nel comune di Bergamo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le successive modifiche approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Renato Mazzoleni classificato al primo posto della graduatoria di merito, di cui alle premesse; è dichiarato vincitore della condotta veterinaria comunale di Bergamo.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, nonchè pubblicato per otto giorni interi e consecutivi all'Albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bergamo e del comune di Bergamo.

Bergamo, addì 28 giugno 1966

(5682) *Il veterinario provinciale*: BALDUCCI

REGIONI

REGIONE SARDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 6 maggio 1966, n. 23.

Modifiche al regolamento per l'esecuzione della legge regionale 21 marzo 1957, n. 7, concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, e concessione di contributi alle stazioni ed aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 18 *dell'*8 *giugno* 1966)

IL PRESIDEDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 21 marzo 1957, n. 7, recante « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, e concessione di contributi alle stazioni ed aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge regionale predetta, approvato con proprio decreto 25 gennaio 1958, n. 10;

Ritenuta l'opportunità di modificare gli articoli 4 e 6 del suddetto regolamento;

Su proposta dell'Assessore regionale ai trasporti e turismo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 26 aprile 1966;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche al regolamento per l'esecuzione della legge regionale 21 marzo 1957, n. 7.

Art. 1.

L'art. 4 del regolamento per l'esecuzione della legge regionale 21 marzo 1957, n. 7, approvato con decreto del Presidente della Giunta 25 gennaio 1958, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Il contributo è concesso su proposta dell'Assessore al turismo con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Il contributo può arrivare fino alla percentuale massima del 95 per cento ove l'opera da realizzare non si proponga finalità speculative e fino alla percentuale massima del 50 per cento per le opere aventi fine di lucro. Nel decreto è determinata la misura del contributo ».

Art. 2.

L'art. 6 del regolamento citato nel precedente art. 1 è sostituito dal seguente:

« Il pagamento del contributo è disposto con decreto dell'Assessore regionale al turismo, previo esame della documentazione contabile e contrattuale prevista dalle leggi vigenti e previo accertamento dell'avvenuta esecuzione dell'opera in conformità del progetto approvato.

In casi eccezionali, possono essere corrisposti in corso di esecuzione acconti fino a tre quarti dell'ammontare dei contributo concesso, in base allo stato di avanzamento dei lavori.

In tali ipotesi, la restante quota è corrisposta dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'intera opera ».

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Cagliari, addì 6 maggio 1966

Il Presidente: DETTORI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Regione sarda, addì 25 *maggio* 1966. *Registro Presid. Giunta, foglio n.* 5. — RUSSSO

(5536)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.